



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 06.05.2020

## DETERMINA N° 70-UT/2020

**OGGETTO:** Affidamento pascolo ex Malga Littim di proprietà del Comune di Ovaro in territorio del Comune di Prato Carnico.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 12.12.2019 n. 119, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il Capitolato d'affitto del complesso di Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico per il periodo 2020-2029, e si demandavano al Responsabile del servizio le procedure per giungere alla stipulazione del relativo contratto di affitto;

**Richiamata** la propria determina 23.1.2019 n. 279 con la quale si stabiliva di indire un'asta pubblica mediante il sistema dell'incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nell'avviso di asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, lettera c, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per individuare il conduttore del complesso di Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico e si approvava il relativo Bando di gara di asta pubblica;

**Vista** la propria determina 13.01.2020 n. 7 con la quale si affidava in via definitiva alla ditta Granzotti Morena con sede in Ovaro, via Lofs di Clavais n. 32/1, C.F. GRNMRN66C67L195L e part. IVA 02428460303, la locazione del complesso di Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico per gli anni 2020-2029 al canone annuo di € 4.080,00;

**Visto** il contratto di affitto del complesso Malga San Giacomo in Comune di Prato Carnico 23.01.2020 registrato a Tolmezzo il 30.01.2020 al n. 82 Serie 3 Privati NA tra Consorzio Boschi Carnici (locatore) e l'azienda agricola Granzotti Morena di Ovaro (locatario);

**Rilevato** che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30.04.2020 n. 26, esecutiva nelle forme di legge, si approvava lo schema di mandato alla gestione dei pascoli dell'ex Malga Littim in Comune di Prato Carnico tra il Comune di Ovaro proprietario dei fondi e il Consorzio Boschi Carnici;

**Visto** il mandato alla gestione dei pascoli della ex Malga Littim in territorio del Comune di Prato Carnico sottoscritto in data 04.05.2020 tra il Comune di Ovaro e il Consorzio Boschi Carnici, mandato alla gestione con scadenza al 10.11.2021;

**Considerato** che la succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici 30.04.2020 n. 26, per l'attuazione degli aspetti agronomici contenuti nel mandato alla gestione di cui sopra, affidava al Responsabile del servizio la definizione dei rapporti con il Gestore di Malga San Giacomo, quale soggetto in grado di assicurare un adeguato utilizzo del pascolo della ex Malga Littim con appropriato carico di bovini, in modo da mantenere e migliorare per qualità e dimensione l'erbaio di questa significativa unità zootecnica;

**Ritenuto** di formalizzare l'affidamento del pascolo della ex Malga Littim, per il periodo di validità del mandato alla gestione, attraverso la stipula di un contratto di affitto da concludersi con l'intervento della Parti sindacali in deroga alla normativa vigente in materia di "Patti Agrari";

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Di approvare lo schema di contratto di affitto dei pascoli della ex Malga Littim in territorio del Comune di Prato Carnico e di proprietà del Comune di Ovaro, schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che regola le condizioni e le incombenze spettanti al locatario.
2. Di dare atto che la somma di € 50,00 sarà introdotta al cod. 3010 "Fitti reali di fondi rustici" del bilancio di previsione 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Giovanni Talotti

# CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Allegato alla determina 06.05.2020 n. 70

## Schema di CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI PASCOLO EX MALGA LITTIM

L'anno duemilaventi addi \_\_\_\_\_ del mese di maggio ( \_\_\_\_\_ .2020), in Tolmezzo presso la sede del Consorzio Boschi Carnici, tra i signori:-----

**Cacitti Luigi**, nato a Tolmezzo il 03.03.1965, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consorzio Boschi Carnici partita IVA n. 00462520305, in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio 06.05.2020 n. 70, Consorzio che dispone dei pascoli della ex Malga Littim in Comune di Prato Carnico in forza al mandato alla gestione 04.05.2020 con il Comune di Ovaro proprietario del suddetto complesso, da designarsi nel prosieguo del presente atto come "Consorzio" o "locatore", assistito nel presente atto dalla Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia;-----

E-----

**Granzotti Morena** nata a Tolmezzo il 27.03.1966 e residente a Ovaro, via Lofs di Clavais n. 32/1, Cod. Fis. GRNMRN66C67L195L e partita IVA 02428460303, nella veste di legale rappresentante della omonima ditta individuale, parte in seguito definita affittuario, assistita dalla Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto, ai sensi dell'art. 45 della L. 3.05.82 n. 302; si conviene e si stipula il seguente contratto.

Premesso:

il locatore dispone dei pascoli della ex Malga Littim in esecuzione del mandato alla gestione 04.05.2020 sottoscritto tra il Comune di Ovaro, giusta deliberazione del Commissario Straordinario 30.04.2020 n. 38 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzi Boschi Carnici 30.04.2020 n. 26;-----

la Signora Granzotti Morena ha intenzione di usufruire di detti pascoli per le esigenze zootecniche della propria azienda;-----

Le Parti stipulanti

come sopra indicate, assistite e informate della disciplina legislativa del contratto di affitto di fondi rustici, hanno liberamente pattuito quanto segue:-----

1) Il locatore concede in affitto nello stato e grado in cui si trovano, alla Signora Granzotti Morena, che accetta, i pascoli della ex Malga Littim contraddistinti al catasto terreni del Comune di Prato Carnico al foglio 65 mappali 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 20 di cui conosce i confini, fermo restando gli usi e consuetudini locali, per l'esercizio dell'alpeggio del bestiame bovino giovane e adulto. Alla signora Granzotti Morena è consentito di introdurre nell'alpeggio per la migliore conduzione ordinaria dello stesso anche bestiame equino, caprino, ovino e suino. È fatto divieto di introdurre sulla proprietà greggi di ovini superiori ai 50 capi, senza la specifica autorizzazione del locatore. Le parti convengono e rilevano che la superficie utilizzabile a pascolo è al momento attuale di circa 23,79 (ventitrévirgolasettantanove) ettari.-----

2) Il canone d'affitto annuo viene pattuito in € 50,00 (cinquanta/00) per il periodo di validità del contratto. -----

3) L'affittanza avrà inizio in data \_\_\_\_\_ 05.2020 durerà improrogabilmente fino al 10.11.2021 senza ulteriori oneri di disdetta da parte del locatore. -----

4) Il canone annuo pattuito dovrà essere versato entro il undici novembre di ogni anno. -----

5) È fatto divieto alla Signora Granzotti Morena di eseguire qualsiasi opera di miglioramento ai terreni senza preventiva autorizzazione del locatore. -----

6) L'affittuario si assume l'onere di condurre i pascoli secondo il concetto del buon padre di famiglia e secondo le regole della buona tecnica agraria e in particolare dovrà:-----

provvedere allo spargimento dello stallatico ricavato durante l'alpeggio, alternando le zone di concima-

## **CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO**

zione entro l'annata di monticazione qualora si giunga alla possibilità di accesso con mezzi meccanici;--  
conservare nello stato e grado in cui si trova la viabilità di accesso da Malga San Giacomo;-----

curerà in modo particolare i decespugliamenti e la riduzione delle flora infestante in modo da rispettare  
e aumentare l'effettiva superficie del pascolo e la fertilità dello stesso;-----

7) È vietato il subaffitto di tutto o di parte dei terreni concessi in locazione senza il consenso scritto del  
locatore. -----

8) L'affittuario si impegna a non far sorgere nessuna servitù attiva o passiva sui terreni a lui affittati, a ri-  
spettare eventuali regolamenti o leggi nazionali, regionali o comunali, si assume inoltre ogni responsabi-  
lità civile e penale derivante dalla conduzione dell'alpeggio. -----

9) Il locatore da parte sua si obbliga ad agire contro terzi per le molestie che fossero arrecate all'affittua-  
rio in relazione ai diritti di proprietà del fondo. -----

10) Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1456 e 1457 del C.C. produrrà ipso jure la risoluzione del  
contratto per fatto e colpa dell'affittuario, senza che alcun preavviso sia dovuto, il mancato pagamento  
del canone entro il 11 novembre di ogni anno e in ogni caso entro trenta giorni dal ricevimento della re-  
lativa fattura se emessa dopo il 10 ottobre. -----

12) Tutte le spese inerenti e susseguenti al presente atto saranno a carico della ditta contraente. -----

13) Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente contratto le Parti fanno riferimento alle  
norme vigenti sui patti agrari, alle disposizioni del codice civile e agli usi locali, in materia di monticazio-  
ne. -----

14) Alla stipula e alla conclusione del presente contratto ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82 hanno par-  
tecipato le rispettive Organizzazioni Sindacali come in premessa, le quali danno atto di essere intervenu-  
te nel corso delle trattative e appongono la loro firma al presente atto che produce effetti derogativi alle  
norme di legge in tema di durata del rapporto, esecuzione delle trasformazioni, entità del canone ecc. --  
-----

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni conse-  
cutivi dal 06.05.2020 al 21.05.2020.

Tolmezzo, li 06.05.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott. Giovanni Talotti